



COMUNE DI
CHIESINA UZZANESE
Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e finalità	4
Art. 2 - Sede delle adunanze	4
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4
<i>Capo I - Costituzione del Consiglio Comunale</i>	<i>4</i>
Art. 3 - Prima seduta del Consiglio	4
Art. 4 - Convalida degli eletti	4
Art. 5 - Adempimenti della prima seduta	5
<i>Capo II - Presidenza del Consiglio Comunale</i>	<i>5</i>
Art. 6 - Attribuzioni e revoca del Presidente	5
<i>Capo III - Gruppi consiliari</i>	<i>7</i>
Art. 7 - Composizione dei gruppi consiliari	7
Art. 8 - Conferenza dei Capigruppo	7
<i>Capo IV - Commissioni consiliari</i>	<i>8</i>
Art. 9 - Costituzione e composizione	8
Art. 10 - Presidenza e convocazione delle Commissioni	8
Art. 11 - Funzionamento delle Commissioni	9
Art. 12 - Funzioni delle Commissioni	9
Art. 13 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni	10
Art. 14 - Audizione delle Commissioni consiliari	10
Art. 15 - Commissioni speciali	10
TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI	11
<i>Capo I - Diritti e prerogative dei Consiglieri</i>	<i>11</i>
Art. 16 - Diritto all'esercizio del mandato elettivo	11
Art. 17 - Diritto alla informazione	11
Art. 18 - Diritto di iniziativa	12
Art. 19 - Interrogazioni	12
Art. 20 - Interpellanze	12
Art. 21 - Mozioni	12
Art. 22 - Ordini del giorno	13
Art. 23 - Deleghe del Sindaco	13
<i>Capo II - Doveri dei Consiglieri</i>	<i>13</i>
Art. 24 - Obbligo di presenza	13

Art. 25 - Obbligo del segreto	14
Art. 26 - Astensione facoltativa e obbligatoria	14
<i>Capo III - Durata in carica</i>	<i>14</i>
Art. 27 - Entrata in carica dei Consiglieri	14
Art. 28 - Dimissioni dei Consiglieri	14
Art. 29 - Decadenza dei Consiglieri	14
TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	15
<i>Capo I - Convocazione del Consiglio Comunale</i>	<i>15</i>
Art. 30 - Avvisi di convocazione	15
Art. 31 - Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione	15
Art. 32 - Contenuto degli avvisi di convocazione	16
Art. 33 - Elenco degli argomenti da trattare	16
Art. 34 - Seconda convocazione	17
<i>CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute</i>	<i>17</i>
Art. 35 - Numero legale per la validità delle sedute	18
Art. 36 - Numero legale per la validità delle deliberazioni	18
<i>Capo III - Svolgimento delle sedute</i>	<i>18</i>
Art. 37 - Apertura della seduta	18
Art. 38 - Partecipazione dell'assessore non consigliere	19
Art. 39 - Sospensione e aggiornamento della seduta	19
Art. 40 - Norme generali sulla discussione	19
Art. 41 - Regole per la discussione delle proposte	20
Art. 42 - Disciplina degli interventi	20
Art. 43 - Presentazione degli emendamenti	21
Art. 44 - Discussione degli emendamenti	21
Art. 45 - Chiusura della discussione	21
Art. 46 - Dichiarazioni di voto	21
<i>Capo IV - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni</i>	<i>22</i>
Art. 47 - Comunicazioni e commemorazioni	22
Art. 48 - Risposta alle interrogazioni	22
Art. 49 - Svolgimento delle interpellanze	23
Art. 50 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni	23
Art. 51 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno	23
<i>Capo V - Pubblicità delle sedute</i>	<i>24</i>

Art. 52 - Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari	24
Art. 53 - Presenze nelle sedute segrete	24
Art. 54 - Comportamento del pubblico	24
<i>Capo VI - Operazioni di votazione</i>	25
Art. 55 - Sistemi di votazione	25
Art. 56 - Ordine delle votazioni	25
Art. 57 - Votazione palese	25
Art. 58 - Votazione segreta	26
Art. 59 - Voto limitato	26
Art. 60 - Calcolo della maggioranza	26
Art. 61 - Computo dei votanti	27
Art. 62 - Proclamazione dell'esito delle votazioni	27
Art. 63 - Irregolarità nella votazione	27
Art. 64 - Parità di voti	27
<i>Capo VII - Verbali delle sedute</i>	27
Art. 65 - Verbale	27
Art. 66 - Verbale dell'adunanza: Redazione - Firma	28
TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE	29
Art. 67 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari	29
Art. 68 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni	29
TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI	29
Art. 69 - Mozione di sfiducia	29
Art. 70 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri	30
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	30
Art. 71 - Prima applicazione per le Commissioni consiliari	30
Art. 72 - Abrogazione di norme	30
Art. 73 - Approvazione del regolamento e successive modifiche	30
Art. 74 - Pubblicità del regolamento	31
Art. 75 - Rinvio	31
Art. 76 - Entrata in vigore	31

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dallo Statuto Comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del Consiglio Comunale.

Art. 2 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono di norma in una sala appositamente predisposta presso la sede del Comune di Chiesina Uzzanese in Via Garibaldi 8.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Costituzione del Consiglio Comunale

Art. 3 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi, sotto la presidenza dello stesso, entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 4 - Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge.

2. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
3. Alla prima seduta i Consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
4. Nella stessa seduta, il Consiglio Comunale prende atto delle rinunzie eventualmente presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
5. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.
6. Una volta entrati in carica, i Consiglieri, entro la prima seduta successiva alla loro elezione o nomina, comunicano in forma scritta al Segretario comunale, per la pubblica consultazione, la propria situazione associativa come previsto dall'art. 44 dello Statuto comunale e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Art. 5 - Adempimenti della prima seduta

1. Subito dopo la convalida degli eletti, nella stessa riunione, o in una riunione aggiornata della medesima seduta, la seduta prosegue con il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta.
2. Nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede inoltre alla nomina dei componenti della Commissione Elettorale Comunale, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Capo II - Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 6 - Attribuzioni e revoca del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal presente Statuto. Il Presidente è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio. Sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni Consiliari. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli consiglieri, con le modalità indicate nel Regolamento, sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla sua elezione, può eleggere, nel proprio seno, ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente; la votazione ha luogo in forma palese. Se alla prima votazione nessuno dei Consiglieri ha ottenuto la maggioranza assoluta di cui al precedente comma, si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti ed, in caso di parità, il più anziano di età.

3. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, salvo i casi previsti dal successivo comma.

4. Oltre che per dimissioni volontarie, nel qual caso si procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui ne viene preso atto o in eventuali sedute successive convocate dal Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per richiesta motivata di almeno due quinti dei Consiglieri in carica, presentata al Consiglio Comunale, e voto palese espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima seduta utile; la proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione; con votazione palese espressa dalla maggioranza dei Consiglieri. Il presente comma si applica nella ipotesi che il Presidente del Consiglio sia persona diversa dal Sindaco.

5. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Consigliere Anziano individuato a norma dell'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale, di concerto con il Sindaco, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliare, che svolge le funzioni previste dallo Statuto.

8. Il Presidente promuove e cura i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, le Commissioni consiliari, il Revisore dei conti, il Difensore Civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

9. Il Presidente del Consiglio Comunale vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio Comunale, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

10. Il Presidente distribuisce, secondo le competenze di ciascuna, alle Commissioni, le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio, dandone contestuale notizia a ciascun Presidente, disponendo, anche a richiesta dei Presidenti di Commissione o per motivi d'urgenza o quando, comunque, lo ritenga, le sedute congiunte.

11. Il Presidente ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.

12. In particolare il Presidente:

a) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;

b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;

c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;

d) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del personale di Polizia Municipale ivi assegnato;

e) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento, e può sospendere o togliere la seduta facendone prendere nota nel verbale.

13. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento del medesimo, sono svolte dal Consigliere Anziano individuato a norma dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Capo III - Gruppi consiliari

Art. 7 - Composizione dei gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un unico gruppo consiliare a meno che non facciano una diversa richiesta esplicita. Ogni Consigliere che non intende far parte del gruppo creatosi dall'elezione della propria lista è tenuto, entro tre giorni dalla prima seduta, a comunicare al Sindaco ed al Segretario Comunale il gruppo del quale intende fare parte.
3. Nel caso una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Un singolo Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi già presenti, rende apposita dichiarazione di formare un gruppo autonomo.
4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto alla Presidenza del Consiglio Comunale il nome del Capogruppo e le variazioni della persona del Capogruppo entro il giorno precedente la successiva riunione del nuovo Consiglio Comunale; in mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere Anziano, facente parte del gruppo, secondo la legge.
5. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.

Art. 8 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, ed è composta da tutti i capigruppo consiliari. Concorre alla programmazione delle sedute e dei lavori del Consiglio favorendone il più proficuo svolgimento attraverso proprie riunioni.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede, quando possibile, la Conferenza dei Capigruppo per discutere l'ordine del giorno.

3. In caso di assenza o impedimento i capigruppo consiliari hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.

Capo IV - Commissioni consiliari

Art. 9 - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno Commissioni permanenti o temporanee, stabilendone le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno tre Commissioni permanenti come di seguito riportato:

A) Organizzazione e personale, partecipazione ed informazione, giovani, lavoro e pari opportunità, verifica ed aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti;

B) Attività sociali e sanitarie, scolastiche e culturali, turistiche, sportive e del tempo libero; sviluppo economico (programmazione, finanze, bilancio ed attività economiche)

C) Assetto e vivibilità del territorio (urbanistica, lavori pubblici, ecologia ed ambiente, arredo urbano, traffico e trasporti, protezione civile)

3. Le Commissioni sono costituite da 5 componenti il Consiglio Comunale che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente il Consiglio medesimo, assicurando in esse ~~almeno~~ due rappresentanti delle minoranze.

4. La composizione delle Commissioni viene stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva a quella dell'approvazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.

5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione.

6. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.

Art. 10 - Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Almeno una Commissione, fra quelle permanenti, deve essere presieduta da un rappresentante dei gruppi di minoranza.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è convocata e

presieduta dal Consigliere Anziano facente parte della medesima Commissione.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

5. La convocazione, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare, è disposta a cura del Presidente e trasmessa mediante termini e modalità previsti per la convocazione dei consigli comunali. Della convocazione è inviata copia al Sindaco e ai capigruppo consiliari se non ne fanno parte.

Art. 11 - Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre quinti dei componenti, e purché siano rappresentati almeno due gruppi consiliari.

2. Il Sindaco, i membri della Giunta e i Consiglieri Comunali possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni, ove non ne fanno parte, ma senza diritto di voto.

3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei membri della Commissione.

4. Dei lavori della Commissione viene redatto verbale sommario a cura di un componente della Commissione stessa individuato dal Presidente della Commissione.

Art. 12 - Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale; esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti mediante una facoltativa valutazione preliminare degli atti di competenza del Consiglio.

2. Le Commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, o al Presidente della Consiglio, il quale valuterà l'esame delle stesse da parte degli organi competenti comunicando al Presidente le decisioni assunte.

Art. 13 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
2. Le sedute delle Commissioni si tengono, di norma, presso i locali comunali.

Art. 14 - Audizione delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni, su proposta della maggioranza dei componenti o del Presidente, hanno facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, dei competenti funzionari degli uffici dell'amministrazione, nonché di amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal comune.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 le Commissioni possono inoltre consultare le rappresentanze della società civile e rappresentanti di enti e Associazioni il cui contributo sia ritenuto utile.

Art. 15 - Commissioni speciali

1. Su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire al suo interno Commissioni speciali d'indagine, di studio e approfondimento allo scopo di effettuare un esame specifico e approfondito su questioni particolari che comunque interessano il Comune.
2. La costituzione di una Commissione speciale deve essere approvata tramite deliberazione del Consiglio Comunale e deve rispettare le prerogative per le Commissioni permanenti presenti nel Capo IV di questo regolamento.
3. Nella relativa deliberazione di costituzione deve essere previsto:
 - a) lo specifico problema il cui esame è demandato alla Commissione;
 - b) il tempo a disposizione della Commissione per tale trattazione;
 - c) lo scioglimento automatico della Commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
3. Per quanto riguarda la nomina del Presidente, del vicepresidente e del segretario, valgono le norme stabilite per le Commissioni permanenti, così come per le convocazioni e il funzionamento.

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti e prerogative dei Consiglieri

Art. 16 - Diritto all'esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni agli stessi spettanti i Consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 17 - Diritto alla informazione

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende dallo stesso dipendenti, in conformità di quanto al riguardo previsto nell'apposito regolamento disciplinante l'accesso agli atti del comune.
2. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi, sempre che il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o del diritto di riservatezza delle persone.
3. Il rilascio della copia avviene entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a quello della richiesta.
4. Il rilascio contemporaneo di copia di più atti e di quelli particolarmente complessi avviene entro e non oltre il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi successivi a quello della richiesta.
5. Le copie vengono rilasciate con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale; per le copie di atti e documenti non sono addebitabili al Consigliere Comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio. Gli uffici, qualora sia possibile, sono tenuti a consegnare copia digitale degli atti richiesti almeno che il Consigliere richiedente non faccia una diversa richiesta esplicita.
6. Il Segretario Comunale, qualora ravvisi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, informa, entro i termini di cui ai commi precedenti, il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale devono essere illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
7. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge e non possono fare uso privato dei documenti acquisiti in conseguenza della loro funzione.

Art. 18 - Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel successivo Titolo IV.

2. I Consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme recate nel presente Capo.

3. I documenti di cui al comma 1 debbono essere presentati in forma scritta e debbono essere sottoscritti da uno o più Consiglieri; fanno eccezioni le sole interrogazioni orali che possono essere poste all'inizio della seduta; l'esame dei medesimi avviene di norma nella prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione, secondo le disposizioni di cui al Capo IV del successivo Titolo IV.

4. I documenti di cui al comma 1, corredati dei pareri di legge, devono essere inviati al Presidente del Consiglio Comunale. Nel caso la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o priva di copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. In caso di accoglimento della proposta, il Presidente del Consiglio la iscrive all'ordine del giorno indicando assieme all'oggetto anche il Consigliere proponente.

Art. 19 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per ottenere informazioni sulla attività della amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.

2. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, ed in tal caso il Sindaco è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione; negli altri casi verrà trattata nel primo Consiglio utile.

Art. 20 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del sindaco stesso o della giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, il comune.

Art. 21 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, volto ad impegnare secondo un certo orientamento la attività della amministrazione comunale in ordine ad un argomento determinato, oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atti del Sindaco o della Giunta, ovvero a promuovere una deliberazione del Consiglio o della Giunta su un particolare argomento o ad esprimere un giudizio sulla attività della amministrazione.

Art. 22 - Ordini del giorno

1. Il Sindaco, la Giunta ovvero uno o più Consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il Consiglio esprime il proprio orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato.

2. La presentazione degli ordini del giorno va effettuata di norma non oltre la data della consegna della convocazione del Consiglio Comunale. Nel caso che la presentazione avvenisse oltre tale data, verrà posto all'ordine del giorno nella seduta immediatamente successiva.

Art. 23 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco quale ufficiale di governo può conferire delega per le funzioni previste dall'art. 54 del TUEL ad un Consigliere Comunale per l'esercizio di tali funzioni

2. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può assegnare ad uno o più Consiglieri Comunali compiti di collaborazione nell'esame e nello studio di materie e problemi specifici, senza possibilità di assumere atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettanti ai dirigenti. Tale nomina viene comunicata al Consiglio Comunale dal Sindaco.

3. I Consiglieri così nominati ai sensi del precedente comma partecipano in qualità di referenti, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta Comunale che trattano delle materie per le quali sono stati affidati loro compiti di collaborazione.

Capo II - Doveri dei Consiglieri

Art. 24 - Obbligo di presenza

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del Consiglio di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze al Presidente, per iscritto prima della seduta consiliare o mediante comunicazione motivata fatta al Consiglio tramite il proprio Capogruppo, che ne fa prendere nota nel verbale, rispettivamente nella stessa seduta o in quella successiva.

Art. 25 - Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 26 - Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione; sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.

2. I Consiglieri astenuti di cui al precedente comma 1 concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

3. Se il Consigliere Comunale si allontana definitivamente dall'aula deve, prima di lasciare la sala avvisare il Segretario Comunale.

Capo III - Durata in carica

Art. 27 - Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida come previsto dal precedente articolo 4.

Art. 28 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dei Consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 29 - Decadenza dei Consiglieri

1. Oltre i casi previsti dalla legge, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, siano esse ordinarie che straordinarie, è dichiarato decaduto. Per giustificato motivo si intende una comunicazione (lettera, email, sms, ecc) diretta al Presidente del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio accerta la mancata partecipazione del Consigliere e dà mandato al Presidente del Consiglio Comunale di richiedere le cause giustificative di ciò; il Consigliere entro dieci giorni dalla richieste del Sindaco può presentare una memoria giustificativa sulla quale decide il Consiglio Comunale in forma definitiva.

3. Il Consigliere interessato può chiedere che la relativa seduta consiliare non sia aperta al pubblico. In ogni caso viene redatto il verbale di cui viene omessa la pubblicazione.

4. Il Consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del Consigliere dichiarato decaduto.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 30 - Avvisi di convocazione

1. La convocazione dei componenti il Consiglio è disposta, mediante avvisi scritti, dalla Presidenza del Consiglio Comunale, cui compete pure la determinazione della data e dell'ordine del giorno.

2. La richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri deve riguardare una materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio; la relativa convocazione deve essere disposta dalla Presidenza del Consiglio Comunale entro e non oltre quindici giorni dall'arrivo della richiesta.

3. Ciascun Consigliere Comunale è tenuto a fornire un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, al quale saranno inviati gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, così come previsto dallo Statuto. Nel caso un Consigliere Comunale rifiuti l'invio telematico degli avvisi o dei documenti, questi saranno notificati presso la casa comunale.

4. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la seduta; della data delle adunanze consiliari viene altresì data informazione anche attraverso pubblici manifesti.

Art. 31 - Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione

1. Nel caso il Consigliere rifiuti l'invio telematico, l'avviso di convocazione verrà notificato presso la casa comunale previo avvertimento telefonico.

2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti il Consiglio:

a) almeno cinque giorni prima per le adunanze ordinarie;

b) almeno tre giorni prima per le adunanze straordinarie;

c) almeno ventiquattro ore prima per le 'adunanze convocate d'urgenza.

3. Nei termini di cui al comma precedente sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4. La eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale alla quale era stato invitato.

Art. 32 - Contenuto degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:

a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione;

b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria, straordinaria o convocazione d'urgenza;

c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);

d) la firma della presidenza del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;

e) la data dell'avviso;

f) l'eventuale indicazione degli affari che debbono essere trattati in seduta segreta.

Art. 33 - Elenco degli argomenti da trattare

1. L'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio Comunale (ordine del giorno) è stabilito dalla presidenza del Consiglio Comunale.

2. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati.

3. La presidenza del Consiglio Comunale può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno purché tali integrazioni siano comunicate ai Consiglieri e pubblicate all'Albo Pretorio almeno ventiquattro ore prima del Consiglio.

4. Il Consiglio Comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno, salvo il caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi argomenti o la modifica di quelli già inseriti nell'ordine del giorno.

5. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Presidente previa deliberazione, a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 34 - Seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito ad un'altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale. Si può tenere a distanza di un'ora da quella fissata per la prima convocazione, o in giorno diverso.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei componenti il Consiglio, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono adottate validamente purché intervengano almeno la metà dei componenti del Consiglio.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione della maggioranza dei Componenti il Consiglio Comunale, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - lo statuto delle aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - l'assunzione diretta di pubblici servizi;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - il bilancio di previsione;
 - il programma delle opere pubbliche;
 - il conto consuntivo;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabilite dalla presidenza del Consiglio Comunale, che, se ritenuto opportuno, può consultare la Conferenza dei Capigruppo. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità ed i termini previsti dall'art.32 del presente Regolamento.
6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, la presidenza del Consiglio Comunale è tenuta ad inviare l'invito per la stessa solo ai Componenti il Consiglio che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 35 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Comunale è di norma necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di un terzo dei Consiglieri Comunali senza contare il Sindaco, così come previsto dalla legge.
3. Qualora nel corso della seduta il Presidente accerti, anche su richiesta di un Consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente in aula il numero di Consiglieri stabilito dal presente articolo; qualora ciò non avvenga entro trenta minuti dalla sospensione, il Presidente chiude la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 36 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. I Consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano dal numero dei votanti.
3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.
4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, o l'elezione sia prevista con voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti.

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 37 - Apertura della seduta

1. Dopo aver accertato la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina gli scrutatori nelle persone di tre Consiglieri, di cui uno di minoranza.
2. La seduta inizia di norma con la approvazione dei verbali della seduta precedente; qualora non vi sia accordo sul contenuto del verbale, i Consiglieri possono presentare le dichiarazioni di rettifica, per iscritto ed almeno due giorni prima del Consiglio Comunale in cui si approva tale verbale, depositandole in segreteria.
3. Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione del Consiglio.
4. Il Presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possono interessare il Consiglio.

Art. 38 - Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'assessore non Consigliere Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 39 - Sospensione e aggiornamento della seduta

1. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta; il Consiglio Comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei rappresentanti dei gruppi consiliari.
2. Ove il Consiglio non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.
3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal Consiglio Comunale, su proposta del Presidente o su richiesta dei Consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le modalità di cui all'artt. 30 e 31.
4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 40 - Norme generali sulla discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Sindaco o dell'assessore competente per materia ovvero del Consigliere proponente.
2. Dopo la relazione, il Presidente apre la discussione concedendo la parola ai Consiglieri che richiedono di intervenire.
3. Gli assessori sono tenuti, di norma, ad essere presenti durante le sedute del Consiglio Comunale quando sono trattati atti di propria competenza.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare dirigenti comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.
5. Qualora non vi siano richieste di intervento ovvero al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.

Art. 41 - Regole per la discussione delle proposte

1. La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola ai singoli Consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.
2. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del Consiglio.
3. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperino ai suoi inviti, e può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.
4. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 42 - Disciplina degli interventi

1. I Consiglieri ed i componenti della giunta parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al Consiglio, debbono esprimersi in modo corretto e conveniente ed attenersi all'argomento in discussione.
2. Il Relatore illustra l'argomento in discussione per non più di cinque minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale per brevi precisazioni o chiarimenti; su ciascun argomento possono quindi intervenire i singoli Consiglieri per un tempo non superiore a sette minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. I termini di tempo suddetti sono raddoppiati per la trattazione degli argomenti relativi a:
 - a) Statuto Comunale;
 - b) Approvazione bilancio di previsione;
 - c) Strumenti di programmazione urbanistica e loro varianti;
3. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può prevedere, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi.
4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola ai Consiglieri già intervenuti solo per dichiarazione di voto; ai componenti della giunta può essere nuovamente concessa la parola per le conclusioni e brevi chiarimenti che il Presidente del Consiglio Comunale consideri utili allo svolgimento della discussione.
5. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.

Art. 43 - Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dai Consiglieri o dalle Commissioni consiliari; agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti.
2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso il protocollo dell'ente almeno 48 ore prima della seduta e sono indirizzati al Presidente del Consiglio; i sub-emendamenti vengono presentati per iscritto in aula. Il presente comma non si applica alle mozioni e ordini del giorno.
3. Il Presidente quando ritiene che l'emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del dirigente competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile e ne informa il Consiglio del parere reso e da inizio alla discussione.
4. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati.

Art. 44 - Discussione degli emendamenti

1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio Comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti; esaurita la discussione, il relatore e il Presidente si pronunciano in merito agli emendamenti.
3. I sub-emendamenti e gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

Art. 45 - Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

Art. 46 - Dichiarazioni di voto

1. Dopo che il Presidente ha chiuso la discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a

due minuti.

2. Qualora un Consigliere intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del proprio gruppo ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per non più di due minuti.

3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

Capo IV - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 47 - Comunicazioni e commemorazioni

1. Il Presidente, o il Sindaco, può dare, all'inizio della seduta, comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno che riguardino comunque il Consiglio; tali comunicazioni non danno luogo a discussione né a votazione.

Art. 48 - Risposta alle interrogazioni

1. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco di norma per iscritto e firmate dai proponenti. Possono essere presentate anche oralmente all'inizio della seduta.

2. Il Consigliere che ha presentato l'interrogazione ha diritto di illustrarla al Consiglio per un tempo non superiore a cinque minuti.

3. Le risposte alle interrogazioni vengono date in Consiglio dal sindaco o da un assessore; esse non possono avere durata superiore a tre minuti e non possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, se non per dichiarare di essere o non essere soddisfatto;

4. E' esclusa la trattazione di interrogazioni nelle sedute urgenti.

5. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte finale della seduta pubblica.

6. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione.

7. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende rinviata ad altra seduta.

8. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta solo ad uno di loro, di regola al primo firmatario.

9. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.

10. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento, iscritto all'Ordine del Giorno della seduta, sono assorbite dalla discussione della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

11. Trascorsi 30 (trenta) minuti dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

12. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano strutturale, regolamento urbanistico e le sue varianti, non può essere iscritta all'Ordine del Giorno la trattazione di interrogazioni.

Art. 49 - Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a tre minuti.

2. Dopo le risposte fornite, per conto della giunta, dal sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a tre minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso che l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. Il Consigliere che non sia soddisfatto delle risposte avute in ordine ad una interpellanza può presentare sullo stesso argomento una mozione che verrà discussa in altra seduta consiliare.

5. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano strutturale, regolamento urbanistico e le sue varianti, non può essere iscritta all'Ordine del Giorno la trattazione di interpellanze.

Art. 50 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento, o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente; intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti, per esplicitare la propria soddisfazione o meno e gli interpellanti, per un tempo non superiore a tre minuti.

Art. 51 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a tre minuti ciascuno, un Consigliere per ogni gruppo, un assessore e/o il Sindaco; il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.

3. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente art. 43.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
5. Le mozioni sono messe in votazione secondo le disposizioni del successivo Capo VI.
6. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.
7. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano strutturale, regolamento urbanistico e le sue varianti, non può essere iscritta all'Ordine del Giorno la trattazione di mozioni ed ordini del giorno.

Capo V - Pubblicità delle sedute

Art. 52 - Deroche alla pubblicità delle sedute consiliari

1. Di regola le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche tranne due eccezioni:

a) seduta segreta di pieno diritto: il pubblico è interdetto dalla sala consiliare quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti su una o più persone determinate;

b) seduta segreta per dichiarazione del Consiglio: qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il Consiglio ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.

2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

Art. 53 - Presenze nelle sedute segrete

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i componenti il Consiglio, ed il segretario comunale, oltre al personale incaricato di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 54 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale deve tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1; qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

4. La forza pubblica non può intervenire se non autorizzata dal Presidente.

Capo VI - Operazioni di votazione

Art. 55 - Sistemi di votazione

1. La votazione non può aver validamente luogo se i componenti il Consiglio non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal Regolamento.

2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi; Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

3. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario; sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, **non** implicino apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.

4. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il Consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta; sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicino, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Art. 56 - Ordine delle votazioni

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il Consiglio è chiamato ad esprimersi con un voto, prima vengono effettuate le votazioni riguardanti gli emendamenti presentati volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte; in seguito viene votato il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Art. 57 - Votazione palese

1. La votazione palese viene effettuata di norma per alzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.

2. La votazione palese può essere effettuata anche per appello nominale, decisa dalla maggioranza dei Consiglieri presenti; a tal fine il Presidente chiama in ordine alfabetico i Consiglieri presenti, e ciascuno di essi esprime il proprio voto in tale ordine dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta, ovvero di astenersi dalla votazione.

Art. 58 - Votazione segreta

1. La votazione segreta è limitata ai casi previsti dalle leggi o su richiesta del singolo Consigliere ed approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.

2. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.

3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal segretario.

4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai Consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 59 - Voto limitato

1. Qualora il Consiglio Comunale debba procedere alla nomina di componenti di Commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato.

2. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, ciascun Consigliere può scrivere nella scheda un numero di nomi non superiore a quello attribuito alla maggioranza, e risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 60 - Calcolo della maggioranza

1. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.

2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

3. Qualora la votazione avvenga in forma palese, coloro che si astengono dalla votazione si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Art. 61 - Computo dei votanti

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:

a) nel caso di votazione palese: non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;

b) nel caso di scrutinio segreto: si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche, le nulle e le non leggibili, per cui il Consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

Art. 62 - Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne accerta l'esito e lo proclama con le formule "Il Consiglio Comunale approva" ovvero "Il Consiglio Comunale non approva".

2. In caso di votazione segreta il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazione.

Art. 63 - Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il segretario, annullare la votazione e disporre la immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i Consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 64 - Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Capo VII - Verbali delle sedute

Art. 65 - Verbale

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, nonché, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato; i verbali delle

sedute precedenti vengono depositati a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza in cui vengono sottoposti ad approvazione.

2. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire almeno il giorno prima della seduta, per iscritto al Sindaco - Presidente del Consiglio Comunale.

3. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica presentate, il Presidente del Consiglio Comunale le sottopone al voto del Consiglio nella stessa seduta ovvero rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.

4. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica, si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione.

5. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso; il Segretario Generale cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

6. Il processo verbale è curato dal Segretario Generale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 66 - Verbale dell'adunanza: Redazione - Firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, da personale dell'Ufficio di Segreteria dallo stesso designato. Inoltre il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei presenti, dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Degli interventi e delle dichiarazioni che vengono fatte dai Componenti il Consiglio nel corso della discussione sono riportati a verbale solo i punti essenziali della discussione.

5. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo sia dettato o fatto pervenire al Segretario prima della conclusione della trattazione dell'argomento in discussione facendone espressa dichiarazione di deposito durante l'intervento stesso.

6. Il verbale può essere anche redatto per trascrizione dai nastri di registrazione o anche attraverso stenotipia diretta durante i lavori del Consiglio stesso. In questo caso il testo del verbale è quello

che risulta fedelmente dalla trascrizione dei nastri o della stenotipia.

7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Generale.

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 67 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. L'istruttoria sulla completezza della proposta è effettuata dal Segretario comunale anche tramite il componente del settore Segreteria.

Art. 68 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, può disporre l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, secondo norma di legge.

2. Il Consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.

3. Il Consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.

4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati; il Segretario Generale appone su tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 69 - Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia prevista dall'art. 52 del T.U.E.L. deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e va presentata all'ufficio di Segreteria e Affari Generali del Comune, che la trasmette immediatamente al Sindaco:

2. Il Sindaco, qualora la mozione non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato da comunicarsi al primo dei firmatari; ove ricevibile, ne trasmette subito copia tutti i Consiglieri ed al Prefetto e provvede alla convocazione del Consiglio Comunale.

3. La seduta consiliare per la trattazione della mozione di sfiducia deve tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; in tale seduta il Consiglio non può trattare altri argomenti, salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, che vanno trattati per primi.
4. Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il sindaco e la giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.
5. Il Segretario Generale informa il Prefetto della avvenuta approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 70 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Qualora durante il quinquennio un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il Consiglio Comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del Consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è dichiarata immediatamente eseguibile ed il Consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.
3. Ove la vacanza del seggio sia stata determinata dalle dimissioni di un Consigliere, la seduta consiliare per la relativa surrogazione deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.
4. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il Consiglio debba provvedere, a norma dell'art. 45, comma 2, del T.U.E.L., alla temporanea sostituzione di un Consigliere sospeso dalla carica.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 71 - Prima applicazione per le Commissioni consiliari

1. Le disposizioni del capo IV si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo alla entrata in vigore del presente regolamento; sino a tale data rimangono in vigore le Commissioni consiliari così come costituite.

Art. 72 - Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni precedenti in materia.

Art. 73 - Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 il Consiglio Comunale approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 74 - Pubblicità del regolamento

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni ai Consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente regolamento.

2. In occasione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari una copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei Consiglieri.

Art. 75 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, allo Statuto comunale nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 76 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal Consiglio Comunale successivo all'approvazione del presente.